



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Maria ACIERNO - Presidente -
Clotilde PARISE - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Alberto PAZZI - Consigliere -
Rita Elvira Anna RUSSO - Consigliere -

protezione interna-
zionale

R.G.N. 11860/2023

Cron.

CC - 14/02/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11860/2023 R.G. proposto da
_____, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ginesi, che ha indi-
cato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [marco.ginesi@pec-
ordineavvocatiancona.it](mailto:marco.ginesi@pec-ordineavvocatiancona.it);

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- *intimato* -

avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria n. 696/23, depositato il 21
aprile 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024
dal Consigliere Guido Mercolino.



FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 21 aprile 2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da _____, cittadino della Nigeria.

Premesso che a sostegno della domanda il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal suo Paese di origine al fine di sottrarsi al rischio di essere ucciso dai componenti della sua comunità, i quali, a seguito della morte di suo padre, volevano costringerlo a prenderne il posto in qualità di sciamano del villaggio, il Tribunale ha ritenuto inattendibile la narrazione, in quanto generica, sommaria, illogica e contraddittoria, aggiungendo che il ricorrente aveva fornito versioni contrastanti nel corso del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale e dell'audizione tenutasi in giudizio. Ha ritenuto pertanto insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quelli prescritti dall'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, richiamando, in ordine a quelli previsti dalla lett. c) del medesimo articolo, le informazioni fornite da fonti internazionali, da cui si desumeva che la situazione d'insicurezza esistente in Nigeria era circoscritta all'area nordorientale ed a quella centrorientale del Paese, mentre nel Delta del Niger non si registravano episodi di rilievo dal mese di giugno 2018. Ha ritenuto infine infondata la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non avendo il ricorrente fornito la prova di eventuali fattori di vulnerabilità né del raggiungimento di un adeguato livello d'integrazione sociale e lavorativa in Italia: ha rilevato infatti che non risultavano provati né lo svolgimento di un'attività lavorativa né l'instaurazione di rapporti familiari, ritenendo insufficiente l'acquisizione della conoscenza della lingua italiana, e concludendo quindi che, nonostante la durata quinquennale del soggiorno in Italia, il rimpatrio non avrebbe comportato una lesione dei diritti fondamentali.

2. Avverso il predetto decreto il ____ ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi. Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione



dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra sui diritti dei rifugiati, degli artt. 3 e ss. del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 2 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nonché il travisamento dei fatti, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, senza tenere conto della minaccia grave ed individuale e della situazione inumana e degradante emergenti dalla situazione generale del suo Paese di origine e dalla vicenda personale da lui narrata, nonché dell'ulteriore violazione dei diritti fondamentali da lui subita durante il soggiorno in Libia, in ordine alle quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad approfondimenti istruttori, avendo egli fornito un principio di prova. Premesso infatti che la sua regione di provenienza versa in una situazione critica sotto il profilo umanitario, costituendo teatro di continui tumulti ed attentati terroristici di matrice politico-religiosa, rispetto ai quali le autorità statali non sono in grado di garantire tutela ai cittadini, sostiene che le predette circostanze possono considerarsi idonee a giustificare un timore di persecuzione, non risultando necessaria, a tal fine, una persecuzione di tipo politico o razziale rivolta nei confronti del richiedente asilo.

1.1. Il motivo è infondato.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, costituisce infatti un requisito essenziale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007, il fondato timore del richiedente di subire, nel suo Paese di origine, atti di persecuzione personale e diretta per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche professate (cfr. Cass., Sez. III, 22/09/2021, n. 25751; Cass., Sez. I, 27/11/2019, n. 30969; 11/07/2016, n. 14157). Nessun rilievo può invece assumere la situazione socio-politica del Paese di origine, la quale in tanto può venire in considerazione in quanto, a causa della posizione personale del richiedente, e cioè della sua appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle sue tendenze e stili di vita, comporti l'esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie, incidenti sulla sua integrità psico-fisica (cfr. Cass., Sez. I, 21/11/ 2018, n. 30105; Cass., Sez. VI, 10/05/2011, n. 10177).



Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in virtù della mera valutazione d'inattendibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente, senza conferire alcun rilievo alle altre circostanze da lui allegare, le quali, ove ritenute sussistenti, avrebbero potuto semmai giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, in ragione della situazione di violenza generalizzata asseritamente derivante dal ripetersi di tumulti ed attentati terroristici, ovvero della protezione speciale, ai sensi degli artt. 5, comma sesto, e 19, comma 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione alla lamentata violazione dei diritti umani in atto in Nigeria.

E' noto d'altronde che la valutazione d'inattendibilità della vicenda personale narrata a sostegno della domanda risulta di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità delle fattispecie di cui agli artt. 7 e 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, indipendentemente dal compimento di approfondimenti istruttori in ordine alla situazione del Paese di origine, non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 8, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, il quale non opera laddove, come nella specie, sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all'allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza tenere conto della situazione di violenza indiscriminata esistente in Nigeria, della debolezza delle autorità statali e del rischio di sottoposizione a un trattamento inumano e degradante emergente dalla vicenda personale da lui narrata.

2.1. Il motivo è inammissibile.



Ai fini dell'esclusione della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il decreto impugnato ha infatti richiamato un'ampia messe d'informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione aggiornate (Amnesty International, Human Rights in Africa: Review of 2020 – Nigeria, 7 Aprile 2021; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2020 - Nigeria, 30 marzo 2021; ACLED, Regional Overview: Africa 10-16 July 2021, 21 luglio 2021; International Crisis Group, Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem, 18 Maggio 2020; Human Rights Watch, World Report 2020 - Nigeria, 14 Gennaio 2020; Global Centre for the Responsibility to Protect, Brief report on security-related developments and threats to the civilian population in selected countries, 15 November 2020; EASO, Nigeria Security Situation Country of Origin Information Report, Version 1.1, giugno 2021), dalle quali ha desunto che la situazione d'insicurezza esistente in Nigeria è localizzata nell'area nordorientale del Paese, teatro della attività terroristica del gruppo di matrice islamica denominato Boko Haram, ed in quella centrorientale, interessata dal conflitto tra agricoltori e pastori fulani, mentre nell'area del Delta del Niger, dalla quale proviene il ricorrente, lo stato di violenza già alimentato dall'attività dei movimenti separatisti non ha fatto registrare episodi di rilievo, a partire dal mese di giugno 2018.

Nel censurare tale apprezzamento, il ricorrente non è in grado di indicare fonti più aggiornate o specifiche di quelle citate dal Tribunale, ma si limita ad insistere sull'inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa previsto dall'art. 8, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, richiamando informazioni meno recenti (Rapporto COI Nigeria, 28 gennaio 2019), nonché sull'impossibilità di ottenere tutela dalle autorità statali, in relazione alla propria vicenda personale, che, oltre a risultare estranea alla fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, incentrata su una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno o internazionale, è stata ritenuta inattendibile dal decreto impugnato. In tema di protezione internazionale, ove il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l'indicazione del loro contenuto, della relativa data e dell'ente da cui promanano, il ricorrente che intenda censurarne l'apprezzamento deve



invece dimostrare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla base delle quali è stata assunta la decisione sono state oggettivamente travisate o superate da altre più aggiornate o specifiche, o ricavate da fonti non comprese tra quelle di cui all'art. 8, comma terzo del d.lgs. n. 25 del 2008 (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/2021, n. 7105; 13/07/2021, n. 19919; 18/02/2020, n. 4037).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 32 del d.lgs n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 2020, n. 173, e dell'art. 19, commi primo e 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della protezione speciale, senza procedere ad una valutazione comparativa tra le attuali condizioni di vita di esso ricorrente e la situazione generale del suo Paese di origine. Premesso di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, di aver concluso con successo il primo ciclo d'istruzione e di disporre di un'abitazione, sostiene che il Tribunale ha omesso di valutare la lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente derivante dal rimpatrio.

3.1. Il motivo è fondato.

Benvero, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nello ambito della valutazione richiesta ai fini del riconoscimento della protezione speciale, dev'essere attribuito un particolare rilievo a situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità eventualmente in atto nel Paese di origine, le quali possono giustificare dell'applicazione della misura in questione anche in assenza di un apprezzabile livello d'integrazione economica e sociale in Italia. E' stato peraltro precisato che, anche laddove non possano ravvisarsi le predette condizioni, la situazione in cui richiedente versava prima dell'espatrio è destinata ad assumere un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado d'integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana, aggiungendosi che, qualora si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel Paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, tale da recare un *vulnus* al diritto



riconosciuto dall'art. 8 della CEDU, deve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998, il riconoscimento del permesso di soggiorno (cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413). Conformemente a tale criterio, denominato di «proporzionalità inversa», si è affermata nella materia in esame la nozione di «comparazione attenuata», riferibile alle ipotesi in cui lo straniero abbia raggiunto un apprezzabile livello d'integrazione socio-lavorativa in Italia, e consistente nel ridimensionamento del ruolo assegnato, nell'ambito della predetta valutazione comparativa, alla situazione in cui il richiedente versava prima dell'abbandono del Paese di origine, in favore di una più ampia considerazione del peggioramento che le sue condizioni di vita subirebbero in dipendenza del rimpatrio, sotto l'aspetto non solo del godimento dei diritti fondamentali, ma anche della situazione occupazionale (cfr. Cass., Sez. I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095) e delle relazioni sociali e familiari (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2022, n. 677; 12/11/2021, n. 34096).

Alla stregua di tali principi, non può condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione speciale, si è limitato a rilevare per un verso la mancata dimostrazione di una condizione soggettiva od oggettiva di vulnerabilità, e per altro verso il ridotto livello d'integrazione sociale e lavorativa del ricorrente in Italia, ritenendo non provato l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa, fatta eccezione per due tirocini formativi, e insufficiente il grado di conoscenza della lingua italiana da lui acquisito. Pur dovendosi ritenere inammissibile, in questa sede, il riferimento al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente, non prodotto nel giudizio di merito, in quanto successivo alla pronuncia del decreto impugnato, e non annoverabile tra i documenti di cui l'art. 372 cod. proc. civ. consente il deposito nel giudizio di legittimità, non può essere infatti sottovalutata l'incidenza del lungo periodo di tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e del conseguente allentamento dei legami sociali e familiari con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza, né la portata dello svolgimento di tirocini formativi e della frequentazione di corsi scolastici, ai fini dell'instaurazione di nuovi rapporti sociali, non



assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/2022, n. 23571; 11/03/2022, n. 7938; Cass., Sez. II, 16/03/2021, n. 7396).

4. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Reggio Calabria, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma il 14/02/2024

La Presidente

